

COMUNE DI BRANZI
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 28.11.2018

Sommario

Art. 1 Premesse	3
Art. 2 Oggetto del regolamento	4
Art. 3 Definizione.....	4
Art. 4 Attività di vendita	4
Art. 5 Titolo professionale.....	4
Art. 6 Responsabile tecnico.....	5
Art. 7 Avvio, subingresso e trasferimento dell'attività	5
Art. 8 Sospensione e cessazione dell'attività	5
Art. 9 Luogo di svolgimento dell'attività	5
Art. 11 Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività.....	6
Art. 12 Informazioni sui trattamenti	7
Art. 13 Obbligo e modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico.....	7
Art. 14 Orari di apertura e di esercizio dell'attività.....	7
Art. 15 Attività di controllo e regime sanzionatorio	7
Art. 16 Disposizione transitoria.....	8
Art.17 Entrata in vigore	8

Art. 1 Premesse

1. Il presente Regolamento è approvato al fine di tutelare la professionalità dell'impresa di estetista e il diritto alla qualità del servizio al consumatore finale.
 2. Le fonti normative di riferimento sono:
 - Legge Regione Lombardia n. 73 del 1989 - Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo
 - Legge n. 443 del 1985 - Legge quadro per l'artigianato
 - Legge n. 713 del 1986 - Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici
 - Legge Regione Lombardia n. 73 del 1989 - Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo
 - Legge n. 1 del 1990 - Disciplina dell'attività di estetista
 - D. Lgs. n. 114 del 1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
 - Direttiva 123/2006/CE - Relativa ai servizi nel mercato interno
 - Legge Regione Lombardia n. 19 del 2007 - Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
 - Legge n. 1233 del 2007 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
 - "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
 - D. lgs. n. 81 del 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici
 - Legge Regione Lombardia n. 8 del 2009 - Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda
 - Legge Regione Lombardia n. 6 del 2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
 - D. Lgs. n. 59 del 2010 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
 - Regolamento Regionale n. 6 del 2011
 - Legge Regione Lombardia n. 3 del 2012 - Disposizioni in materia di artigianato e commercio
 - D. Lgs. n. 147 del 2012 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno
 - Legge Regione Lombardia n. 11 del 2014 - Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività
 - D. Lgs. n. 204 del 2015 Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
 - Regolamento Regionale 22 marzo 2016, n. 5 Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'articolo 21 bis della Legge Regione Lombardia 73/89
 - D. Lgs. n. 8 del 2016 - Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67
 - Linee guida Servizio Igiene e Sanità Pubblica "Attività di servizio alla persona" del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – ATS Bergamo
- e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente Regolamento è l'esercizio delle attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
2. Il presente Regolamento disciplina anche le attività di estetista svolte in club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le attività gestite dalla Pubblica Amministrazione in base a norme speciali, quali ad esempio, quelle che si svolgono presso caserme delle Forze Armate, istituti penali, etc. rivolte esclusivamente ai membri della convivenza.
4. L'attività di estetista è disciplinata dal Regolamento Regionale 22 marzo 2016, n. 5. Il presente Regolamento disciplina l'attività di estetista in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di norma vigenti in materia (articolo 1 presente Regolamento).

Art. 3 Definizione

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della Legge 1/90, l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 della Legge 1/1990, sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
3. L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, di cui all'elenco allegato al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 15/10/2015 n. 206 concernente il regolamento di attuazione della Legge 1/1990, nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.
4. Le apparecchiature di cui al comma 3 e le relative installazioni devono essere conformi alle normative tecniche di settore.

Art. 4 Attività di vendita

1. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.

Art. 5 Titolo professionale

1. L'attività di estetista, come disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme di settore, può essere esercitata solo in seguito al conseguimento della qualificazione professionale di estetista, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della Legge 1/90.
2. La qualificazione professionale di estetista, di cui al comma 1, si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 2007 'Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia'. Tale attestato è conseguito a seguito del superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale.
3. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.
4. Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica di cui al precedente articolo 3, di esercitare l'attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) della Legge 1/90.
5. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.
6. Nelle imprese diverse da quelle esercitate in forma artigiana, i soci dipendenti che esercitano professionalmente

l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.

Art. 6 Responsabile tecnico

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 5.
2. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.

Art. 7 Avvio, subingresso e trasferimento dell'attività

1. L'avvio, il subingresso e il trasferimento dell'attività di estetista sono soggetti alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 11 del 2014, 'Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività', utilizzando la modulistica unica regionale.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Fotocopia documento identità del gestore
 - b) Eventuale atto attributivo dei poteri di rappresentanza e fotocopia dei documenti del delegato, nel caso in cui la domanda non sia presentata dal Gestore, ma da un diverso soggetto delegato dal Gestore (Procuratore)
 - c) Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (autocertificazione e/o attestati dei corsi svolti) + copia del suo documento di identità
 - d) Scheda allegata al Modulo di SCIA relativa ai requisiti professionali per attività di servizi alla persona
 - e) Attestazione versamento spese istruttoria
 - f) Planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, indicante la disposizione dei macchinari/impianti
 - g) Copia del contratto di affitto, in caso l'attività venga svolta in locali non di proprietà.
3. Preliminarmente alla presentazione della SCIA, è necessario essere in possesso dei titoli abilitativi rilasciati da altri enti, e necessari ai fini dello svolgimento dell'attività ai sensi delle normative vigenti.
4. La segnalazione di inizio attività deve essere tenuta a disposizione nei locali per i quali è stata presentata ed esibita ai funzionari ed agenti incaricati del controllo.

Art. 8 Sospensione e cessazione dell'attività

1. L'attività di estetista può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP.
2. È onere del titolare dare tempestiva comunicazione dell'eventuale riapertura anticipata dell'attività o del protrarsi della sospensione, nelle modalità di cui sopra.
3. È altresì onere del titolare comunicare la sospensione dell'attività alla clientela, mediante un apposito cartello visibile dall'esterno del locale.
4. La cessazione è soggetta a comunicazione al SUAP ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 11 del 2014, 'Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività', utilizzando la modulistica unica regionale.
5. La cessazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 11 del 2014, 'Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività'.

Art. 9 Luogo di svolgimento dell'attività

1. L'attività di estetista può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

3. A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti all'articolo 11 del presente regolamento, in quanto compatibili.
4. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti, in quanto compatibili.
5. L'esercente l'attività di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.
6. L'attività congiunta esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa è soggetta alla presentazione al SUAP della relativa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al precedente articolo 7 comma 1.

Art. 11 Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività

1. Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia e garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire rischio per il personale e per i clienti, il benessere del microclima e la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature, tra cui i seguenti requisiti:
 - a. Ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l'agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore.
 - b. Il personale deve:
 - lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
 - essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
 - informare preventivamente il cliente riguardo a:
 - controindicazioni in caso di presenza di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice);
 - controindicazioni nei confronti di trattamenti sia manuali che effettuati con utilizzo di apparecchi elettromeccanici.
 - c. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione, con le cautele d'uso e nel rispetto delle norme tecniche applicabili di cui all'allegato alla Legge 1/90 e s.m.i.. Le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
 - d. La documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione effettuati deve essere disponibile presso l'esercizio.
 - e. Gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
 - f. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
 - g. La biancheria pulita e gli attrezzi destinati a venire a contatto con i clienti devono essere custoditi in luogo protetto. La biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante; essa deve essere tenuta ben separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi.
 - h. Il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell'attività; deve inoltre definire le procedure per la corretta gestione dei rifiuti.
 - i. Considerato che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per l'uomo (Gruppo1), i trattamenti con l'utilizzo di lampade abbronzanti devono avvenire nel puntuale e rigoroso rispetto delle modalità e con le cautele previste dall'allegato alla Legge 1/90 e s.m.i..

- j. Per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro.
 - k. Tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.
 - l. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.
 - m. L'attività di piercing limitata al solo lobo auricolare deve rispettare le seguenti procedure:
 - l'operatore deve indossare guanti monouso, dopo l'accurato lavaggio delle mani;
 - prima della foratura l'operatore deve verificare lo stato della cute: la foratura è consentita solo se la cute è integra e previa disinfezione del lobo con idoneo prodotto;
 - gli strumenti utilizzati per la foratura e i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili;
 - nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscano il mantenimento di sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente sanificate e disinfettate dopo ogni applicazione;
 - la documentazione comprovante gli interventi di sterilizzazione e disinfezione attuati deve essere disponibile presso l'esercizio.La foratura del lobo dell'orecchio di minori è consentita solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ATS competente.

Art. 12 Informazioni sui trattamenti

1. Prima di ogni trattamento estetico, il cliente potrà essere preventivamente e adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazioni del trattamento estetico richiesto, oltre a ulteriori precauzioni post-trattamento, da parte dell'estetista o Responsabile tecnico sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore.

Art. 13 Obbligo e modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico

1. I prezzi e delle tariffe professionali applicate per il servizio di estetista devono essere esposte all'interno del locale in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

Art. 14 Orari di apertura e di esercizio dell'attività

1. Gli orari giornalieri e le eventuali giornate di chiusura sono autonomamente stabiliti dal titolare dell'attività, in conformità a quanto previsto per le attività produttive dalla vigente normativa.
2. Gli esercizi ubicati nei centri commerciali osservano, di norma, l'orario di attività delle strutture in cui si trovano.
3. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario di attività e le eventuali giornate di chiusura, in modo da essere ben visibili all'interno e all'esterno dei locali.

Art. 15 Attività di controllo e regime sanzionatorio

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 della legge regionale 11/2014, le amministrazioni competenti, effettuano i controlli e fissano ove necessario un termine non inferiore a 60 giorni per ottemperare alle relative prescrizioni.
2. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla Legge 1/1990, dal Regolamento Regionale n. 5/2016 e dal presente regolamento che disciplinano l'esercizio dell'attività nonché in caso di mancata presentazione della SCIA o della comunicazione di sospensione dell'attività di cui all'articolo 5, comma 4, sono irrogate dal Comune le sanzioni amministrative di cui all'articolo 12 della Legge 1/1990, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. La commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti di cui al Regolamento CE 1223/2009 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici è soggetta alle sanzioni previste dal combinato disposto del decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204 'Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici' e del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 'Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67'.

Art. 16 Disposizione transitoria

1. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno l'obbligo di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di estetista, come stabiliti dagli articoli precedenti, entro 12 mesi.
2. Decorso tale termine in caso di accertata violazione dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal presente regolamento, a prescindere dalla data dell'attivazione dell'esercizio.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di estetista, sono fatti salvi i titoli di specializzazione di estetista conseguiti attraverso appositi percorsi regionali riconosciuti ai sensi della abrogata Legge Regionale n. 95/80.

Art.17 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.